



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n.

C.O.N.I.
SECRETARIO GENERALE
Partenza
N° Protocollo 0004811/14
Del 02/04/2014

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: Provvedimenti interessanti l'organizzazione sportiva:

A) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".

B) Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 20 marzo 2014 – cinque per mille associazioni e società sportive dilettantistiche – 7 maggio 2014 scadenza termine per presentazione domande.

A) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 22 marzo 2014 il decreto legislativo di cui all'oggetto che, in attuazione della direttiva 2011/93/UE, introduce nuove norme relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare, l'art. 2 del suddetto decreto inserisce, nell'ambito del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, un nuovo articolo, l'art. 25 bis, in base al quale il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve preventivamente richiedere il certificato penale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori (trattasi dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale).

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Tale disposizione si applica anche nei confronti di ogni attività di natura volontaria e, pertanto, a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività rivolte ai minori per il tramite di dipendenti o di volontari.

In tale casistica rientrano, quindi, tanto coloro i quali svolgono attività di puro volontariato quanto coloro i quali percepiscono i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

La norma in questione, che non prevede alcun regime transitorio, entra in vigore in data 6 aprile 2014.

Sono in corso contatti tra il CONI e le istituzioni competenti ai fini dell'eventuale emanazione di specifiche indicazioni circa le concrete modalità applicative da parte dei soggetti destinatari.

B) Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 20 marzo 2014 – cinque per mille associazioni e società sportive dilettantistiche – 7 maggio 2014 scadenza termine per presentazione domande.

Si informa che, come indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 20 marzo 2014 (allegata alla presente circolare), il 7 maggio scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille per l'anno 2014, secondo le modalità già previste per lo scorso anno. Si informano le associazioni sportive dilettantistiche interessate che le strutture CONI territorialmente competenti a ricevere le dichiarazioni sostitutive sono i Comitati Regionali. Indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili al link Comitati. Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive devono essere inviate entro il 30 giugno 2014 per raccomandata A/R allegando copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante. Al link Normative sul Registro è possibile consultare la normativa.

Si ricorda altresì che entro il 31 marzo 2014 devono essere inviati, da parte degli enti non commerciali, i modelli EAS per le variazioni intervenute nel 2013. Sono escluse dall'obbligo le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono solo attività istituzionale, ovvero attività commerciali considerate marginali.

Cordiali saluti.


Roberto Fabbricini
Segretario Generale